

Articolo 79

Compiti

(art. 41 LL)

¹ Sempre ch  l'esecuzione della legge e delle ordinanze non sia riservata alla Confederazione, essa spetta alle autorit  cantonali le quali devono in particolare:

- a. eseguire controlli nelle aziende sull'osservanza delle prescrizioni della legge e delle ordinanze;
- b. consigliare datori di lavoro, lavoratori, committenti, pianificatori e tutte le altre persone alle quali la legge sul lavoro affida compiti su questioni riguardanti l'applicazione della legge e delle ordinanze;
- c. informare i datori di lavoro, i lavoratori, le loro organizzazioni nonch  altre organizzazioni professionali e servizi interessati su questioni d'attualit  e relativi sviluppi.

² I Cantoni provvedono affinche:

- a. sia impiegato personale di vigilanza adeguatamente formato in numero sufficiente per l'adempimento dei compiti legali;
- b. sia impiegato o si possa ricorrere a personale di sorveglianza femminile per problemi specifici alle donne;
- c. le persone incaricate della vigilanza dispongano delle competenze e dei mezzi materiali necessari; e
- d. le condizioni di assunzione di tali persone conferiscano loro la sicurezza indispensabile all'esercizio dell'attivit  e garantiscano la loro indipendenza.

³ La SECO emana direttive circa il livello qualitativo della formazione e del perfezionamento professionale e il numero delle persone preposte alla vigilanza da impiegare per ogni Cantone in funzione del numero delle aziende, dei compiti legali da adempiere e della loro complessit .

Premessa

I Cantoni assumono compiti d'esecuzione che non sono riservati alla Confederazione nella legge sul lavoro. I Cantoni svolgono quindi in grandi linee gli incarichi operativi, mentre la Confederazione deve agire piuttosto sul piano strategico provvedendo, ad esempio, all'applicazione uniforme del diritto in tutta la Svizzera. Nel presente articolo non sono ripetute le singole competenze (ad es. il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro per lavoro notturno o domenicale temporaneo o le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio). Sono invece indicati i compiti supplementari da adempiere.

Capoverso 1

I Cantoni devono provvedere affinche le aziende osservino le prescrizioni della legge sia in materia di durata del lavoro e del riposo sia in materia di protezione della salute. Per adempiere tale compito, le autorit  competenti devono eseguire controlli specifici e verificare sul posto che le condizioni di lavoro corrispondano alle prescrizioni della legge sul lavoro e delle sue ordinanze. Qualora fossero stati rilasciati permessi concernenti la durata del lavoro, le autorit  devono verificare che vengano osservati.

Nei compiti dei Cantoni rientrano anche l'informazione e la consulenza per persone che si trovano confrontate alla legge sul lavoro nello svolgimento della loro d'attivit , vale a dire i datori di lavoro, i committenti, i lavoratori e le loro organizzazio-

ni. La consulenza si rivolge soprattutto a questioni procedurali e alle possibilità di ottenere risposte a questioni specifiche. In misura ridotta possono anche essere forniti consigli, ma in linea di principio bisogna ricorrere a soluzioni elaborate da specialisti dell'azienda o da specialisti esterni, come ad esempio le MSSL (misure per la sicurezza e la salute sul lavoro).

Il datore di lavoro è responsabile affinché nell'azienda regnino buone condizioni di lavoro e deve prendere le misure necessarie in tal senso. Il chiarimento di questioni in tale ambito (incluse le misurazioni) non è quindi a priori compito delle autorità d'esecuzione. Essenzialmente, quest'ultima deve limitarsi a:

- provvedere affinché il datore di lavoro intervenga in caso di abusi,
- se vi sono motivi plausibili, esigere una perizia tecnica secondo l'articolo 4 OLL 3,
- se necessario, fornire indicazioni sugli specialisti a cui rivolgersi (anche indicazioni relative a soluzioni per settori),
- controllare che i provvedimenti richiesti siano stati eseguiti con competenza.

Capoverso 2

I Cantoni devono assumere personale specializzato in numero sufficiente per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della legge sul lavoro. Per riconoscere situazioni che potrebbero dare origine a problemi di salute è spesso sufficiente disporre di una conoscenza di base nel settore in questione e di una certa sensibilità. Spesso, tuttavia, solo gli specialisti con esperienza sanno riconoscere un pericolo latente. Per valutare se i provvedimenti richiesti siano stati eseguiti con competenza bisogna ricorrere a specialisti qualificati. Per tale motivo è indispensabile poter disporre di personale di vigilanza con un'adeguata formazione nei diversi settori specifici.

Inoltre, deve essere impiegato o si deve perlomeno poter ricorrere a personale di sorveglianza femminile per problemi specifici alle donne. Vanno messe a disposizione risorse sufficienti a tale scopo.

Capoverso 3

La SECO ottiene la competenza di emanare direttive destinate ai Cantoni per concretizzare e imporre gli oneri assegnati agli organi cantonali di esecuzione formulati al capoverso 2. La SECO può, ad esempio, stabilire quali requisiti devono avere le persone che si occupano della legge sul lavoro e di quante persone necessita un Cantone in funzione del numero delle aziende e dei compiti da adempiere.